



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Incarico Avv.to Piero G. Rella per ricorso avverso decisioni assunte dal Consiglio di disciplina relativamente all'opinamento di destituzione del dipendente Rochira C.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di luglio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente della Commissione Amministratrice dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Premesso che con nota del 3 aprile u.s., prot. n° 428/AP, a seguito contestazione preliminare, la Direzione d'Esercizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 53 del Regolamento all. "A" al R.D. n° 148/1931, opinava la destituzione dal servizio nei confronti del dipendente Rochira Cosimo, trasmettendo, conseguentemente, tutti gli atti all'esame del Consiglio di Disciplina per il pronunciamento definitivo;
- atteso che con la predetta nota la Direzione d'Esercizio, a sensi dell'art. 46 del Reg. cit., sospendeva cautelativamente dal servizio il medesimo dipendente, con decorrenza 05/04 u.s. e fino a che non fosse intervenuta in merito la decisione del Consiglio di Disciplina;
- vista la nota datata 31 maggio u.s., notificata in Azienda in pari data, con cui il Presidente del Consiglio de quo, Dott. Giuseppe Tommasino, comunicava che il Consiglio, in data 30/05/95, aveva deciso, a maggioranza, di respingere l'opinamento di destituzione nei confronti del dipendente in oggetto;
- vista la nota del 5 giugno u.s., prot. n° 578/AP, con cui la Direzione d'Esercizio, in esecuzione della predetta decisione, comunicava al Rochira la sua reimmissione in servizio, con qualifica e mansioni di capo tecnico di 1° ex L. n° 30/78, con decorrenza 06/06 u.s.
- visto il parere del 14/06 u.s. con cui il Capo Ripartizione Affari Legali, Avv.to Cimaglia, alla luce dei fatti anzidetti, riteneva sussistere tutti i presupposti giuridici per ricorrere, innanzi all'autorità giudiziaria competente, avverso la predetta decisione del Consiglio di Disciplina;
- atteso che nella riunione del 6 luglio u.s. la Commissione Amministratrice, visti gli

atti ed il citato parere, decideva di rinviare la decisione in attesa del parere verbale dell'Avv.to Rella, invitando contestualmente il Presidente, Avv.to Arturo Masi, ad adottare ogni provvedimento urgente onde evitare la scadenza dei termini per proporre eventuale ricorso, qualora non fosse stato possibile portare tempestivamente la decisione in Commissione;

- considerato che l'Avv.to Rella, verbalmente, ha espresso parere favorevole circa la proponibilità del ricorso, innanzi all'autorità giudiziaria competente, avverso la decisione del Consiglio di Disciplina di respingere l'opinamento nei confronti del dipendente Rochira Cosimo;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato legale all'Avv.to Rella ai fini della proposizione del ricorso de quo;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto il T.U. del 1925;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986

DELIBERA

- di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, incarico all'Avv.to Piero G. Rella al fine di proporre ricorso, innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, avverso la decisione assunta dal Consiglio di Disciplina, notificata in azienda in data 31 maggio u.s., di respingere l'opinamento di destituzione dal servizio del dipendente Rochira Cosimo;
- di porre la presuntiva spesa di £ 6.000.000, oltre a IVA e CAP., di cui £. 3.000.000, oltre a IVA e CAP, quale acconto a titolo di fondo spese, con imputazione a carico del bilancio di previsione 1995 alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni professionali";
- di sottoporre, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n° 902/1986, a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile della Commissione Amministrativa.

Il Presidente
[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **24 LUG. 1995**

IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Gioliola Menenti)

Maria Gioliola Menenti



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 26/luglio/1995

N° di Protocollo : Dir/1804/45

RACCOMANDATA A MANO

Spett./le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 20 - 24/luglio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 214 - 215 - 216 -
217.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

pr. L. Lucibello
26.7.95

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

Taranto, li 14/06/1995

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : Parere ev. ricorso TAR

Egr. Sig.

Direttore

SEDE

A riscontro della vs. richiesta verbale, in merito alle decisioni assunte dal Consiglio di disciplina in data 30 maggio u.s. relative all'opinamento di destituzione del dipendente Rochira Cosimo, si osserva quanto appresso.

Le argomentazioni poste a base della decisione del Consiglio di Disciplina, con cui lo stesso ha respinto l'opinamento di destituzione avanzato dalla Direzione nei confronti del Rochira, lasciano la scrivente alquanto perplessa.

Infatti dalla lettura degli interventi verbalizzati viene fuori un quadro abbastanza strano in merito alla tutela invocata per il dipendente-sindacalista Rochira.

Alcuni componenti del Consiglio di Disciplina, infatti, hanno eccepito che il Rochira, nell'inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria su fatti concernenti la gestione aziendale, ha agito in veste di sindacalista, "funzione totalmente assorbente quella di dipendente dell'Azienda", pertanto allo stesso non deve e non può trovare applicazione la disciplina prevista dal R.D. n°148/1931, che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

Sembrerebbe che il sindacalista, in quanto tale, non sia anche e soprattutto dipendente.

Orbene é innegabile che il Rochira sia dipendente dell'AMAT e, come tale, assoggettato a precise norme che regolano il rapporto di lavoro.

Tra queste norme, non vi é dubbio, devono rientrare le norme relative al generale obbligo per le parti contrattuali di comportamento, nella esecuzione del rapporto giuridico, secondo criteri di correttezza, lealtà, buona fede, diligenza.

La Giurisprudenza considera tali regole, cardini della disciplina legale dei rapporti obbligatori, oggetto di un vero e proprio dovere giuridico.

Pertanto la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede, fedeltà, diligenza nello svolgimento del rapporto di lavoro integrano, senza dubbio, gli estremi di notevole inadempimento.

Nel caso che ci occupa il Rochira ha violato l'obbligo di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro, ponendo in atto un comportamento decisamente contrastante con i doveri connessi all'inserimento di un dipendente nella struttura e organizzazione aziendale e creando una situazione di conflitto con l'Azienda stessa: in altri termini appare irrimediabilmente leso il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro.

Presupposto molto importante nella fattispecie che si esamina, occupando in Azienda il Rochira una posizione funzionale (capo tecnico di 1^a liv. 3) non meramente esecutiva, ma comportante responsabilità nel comando di uomini.

La circostanza che il Rochira, oltre ad essere dipendente, sia, anche, rappresentante sindacale, attribuisce allo stesso, senza dubbio, specifiche prerogative disciplinate e tutelate dalla legge, ma non gli attribuisce, senz'altro, un particolare "status": insomma il rappresentante sindacale non può certo essere considerato "legibus solutus" o, peggio ancora, "specie protetta".

Nella fattispecie che é stata esaminata dalla scrivente si rileva che la decisione di respingere l'opinamento di destituzione é stata adottata a maggioranza dal Consiglio: se ne ricava che la stessa non deve essere stata pacifica.

Dalla lettura del verbale si evince che il Presidente, Dr. Giuseppe Tommasino, magistrato e, come tale, esperto in materie giuridiche, ha espresso il convincimento che il dipendente, anche quando agisce come rappresentante sindacale, deve ispirarsi nel suo comportamento a regole formali e sostanziali.

Rileva, altresì, il Dr. Tommasino che il comportamento del Rochira é consistito in attribuzione di fatti apparentemente integranti estremi di reato, ma insussistenti.

Pertanto concludeva, ravvisando l'opportunità di adottare comunque una sanzione nei confronti del Rochira, anche se inferiore alla destituzione, salvo, poi, rivalutare il tutto all'esito delle indagini giudiziarie in corso.

Da tale conclusione si evince che il Presidente del Consiglio di Disciplina deve aver ravvisato la violazione di norme contrattuali a carico del Rochira.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

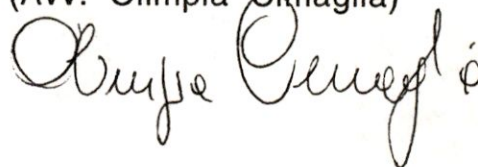
Ripartizione Legale

In conclusione si ritiene sussistano i presupposti giuridici per ricorrere al TAR avverso la decisione del Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE

(Avv. Olimpia Cimaglia)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Segreteria

Consiglio di Disciplina

Taranto, 31/maggio/95

Corrispondenza interna prot. n° 1403/95

Al Sig. Direttore di Esercizio
ing. Francesco Lucibello

S E D E

OGGETTO: Opinamento di destituzione dipendente Rochira Cosimo.

Con riferimento alla Sua nota del 03/aprile/1995, prot. n° 1063/95, si comunica che il Consiglio di Disciplina, in più occasioni convocato per l'esame della pratica di cui all'oggetto, nella seduta del 30/maggio u.s. ha deciso, a maggioranza, di respingere l'opinamento di destituzione disposto da codesta Direzione di Esercizio nei confronti del Rochira.

Le considerazioni che hanno portato il Consiglio di Disciplina a tale decisione sono riportate nell'allegato verbale di riunione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Tommasino)
d'ordine
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
DEL 30/maggio/1995

Il giorno 30/maggio/1995, alle ore 18.00, presso la sede dell'AMAT di via Cesare Battisti, a seguito di convocazione inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 24 stesso mese, si è riunito il Consiglio di Disciplina per la trattazione dei casi riguardanti i dipendenti Rochira Cosimo e Matacchiera Vito Michele.

Sono presenti: il Presidente dott. Giuseppe TOMMASINO, i componenti Giuseppe MESTO, Pietro LEONE, Francesco FERRANTE, Ezio VODOPIA, Luciano DE GREGORIO, Giovanni ALBANO e Amedeo MASSARI.

Svolge le funzioni di Segretario il sig. SEMERARO Raffaele.

Preliminarmente il Presidente dà atto che a cura del componente De Gregorio e a nome degli altri componenti, produce alcune massime giurisprudenziali per estratto, nonché sentenza del Pretore di Taranto del 28/novembre/1994.

Sulla scorta di tale documentazione il predetto componente pone la questione preliminare della natura delle funzioni esercitate dal sig. Rochira Cosimo nell'episodio sottoposto all'attenzione di questo Consiglio di Disciplina.

Secondo l'assunto propugnato il Rochira avrebbe agito nella sua funzione di sindacalista, funzione totalmente assorbente quella di dipendente dell'Azienda, pertanto proprio in questa veste il sindacalista avrebbe esercitato il suo diritto-dovere di rappresentare ad Organi, secondo la sua valutazione ritenuti competenti, fatti rilevanti nella gestione dell'Azienda di cui era venuto a conoscenza tramite aderenti al sindacato da lui rappresentato.

Pertanto il componente De Gregorio conclude per la piena legittimità della condotta tenuta dal Rochira e, conseguentemente, per il rigetto dell'opinamento.

Il componente sig. Ferrante Francesco si associa sostanzialmente agli assunti precedenti facendo rilevare, a sostegno delle stesse argomentazioni, che il Rochira fu costretto a ricorrere all'Autorità Giudiziaria solo quale estrema ratio, dopo aver constatato che l'Azienda aveva adottato provvedimenti di natura disciplinare nei

confronti di chi lo aveva reso edotto in ordine ad una fattispecie di potenziale rilevanza penale.

Il componente De Gregorio riprende la parola per contestare quanto affermato dal Direttore nella contestazione preliminare del 14/02/1995 e cioè che la veste sindacale non prescinde da quella di dipendente.

Il predetto componente insiste nell'affermare che rappresentante sindacale e dipendente sono due qualità separate e distinte, del tutto autonome, ed ognuna caratterizzata da diversi diritti e doveri.

A conferma che il Rochira abbia agito nella sua qualità sindacale stessa richiama la circostanza che la denuncia all'Autorità Giudiziaria fu redatta su modulo intestato del Sindacato e firmato dal Rochira nella qualità di sindacalista.

I componenti Mesto, Leone, Vodopia, Albano e Massari si associano a quanto evidenziato nei precedenti interventi che dichiarano di condividere integralmente.

Il componente Massari aggiunge ulteriormente che il Rochira ha legittimamente potuto nutrire fondati dubbi perchè la stessa procedura di invio di automezzi presso officine esterne si presta per sua natura a possibili inadempienze contrattuali se non proprio a comportamenti fraudolenti.

Coglie l'occasione per auspicare che la Direzione voglia per il futuro attivarsi per eliminare queste zone d'ombra adottando le particolari cautele ritenute inadeguate.

Il Presidente sulla questione preliminare esprime il convincimento che il dipendente anche quando agisce nella qualità di rappresentante sindacale debba ispirarsi a regole formali e sostanziali; è notoria una certa elasticità nella valutazione di comportamenti intemperanti, ma nel caso di specie non si sarebbe trattato di mere espressioni ingiuriose ma di attribuzione volontaria di fatti apparentemente integranti estremi di reato ma insussistenti.

Tuttavia poichè il Rochira è sottoposto, a quanto è dato di sapere, a procedimento penale, si esprime l'opinione che allo stato

potrebbe adottarsi in luogo della sanzione opinata una sanzione di minore rango, salvo poi a rivalutare la situazione sotto l'aspetto disciplinare all'esito di un giudizio che affermi la penale responsabilità del Rochira.

Tutti gli altri componenti all'unanimità si dissociano dalla proposta del Presidente facendo rilevare che le norme del R.D. n° 148/31 hanno come destinatari i dipendenti e non i rappresentanti sindacali; pertanto a questo punto il Consiglio di Disciplina a maggioranza respinge l'opinamento di destituzione avanzato dalla Direzione nei confronti del Rochira.

Si passa alla trattazione del caso del dipendente Maticchiera Vito Michele.

Dopo la relazione del Presidente ed un'ampia discussione di carattere generale e preliminare, il Consiglio decide di acquisire l'intero fascicolo personale del Maticchiera per verificare la corrispondenza al vero degli assunti della Direzione e del Maticchiera stesso.

Non potendo avere la disponibilità del fascicolo in data odierna, il Consiglio decide di aggiornare i lavori a data da destinarsi.

La seduta è tolta alle ore 19.30 circa.

IL SEGRETARIO

F/to : IL PRESIDENTE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Taranto, li 05/06/1995

Corrispondenza interna prot. n° AP/578

Oggetto : reimmissione in servizio

Attilio *prole*

Fig. Enzo
M

Egr. Sig.

Cosimo ROCHIRA

e p.c. Dirigenti

" " Capo Area Tecnica

" " Capo Area Personale

SEDE

In esecuzione della decisione del Consiglio di Disciplina del 30/05/1995, la S.V. riprenderà servizio, con qualifica e mansioni di capo tecnico di 1ª ex L. 30/78 e con decorrenza 06/06/1995, presso l'unità officina alle dirette dipendenze del Capo Tecnico sig. Carucci.

Con le prossime competenze, le saranno corrisposte le differenze retributive relative al periodo di sospensione cautelare dal servizio.

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)

Francesco Lucibello